



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 12/06/2020

OGGETTO: ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016 E S.M.I. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NUM. 30 DEL 27/02/2020

L'anno **2020** il giorno **12** del mese di **Giugno** alle ore 20.15 con la modalità della **videoconferenza presso il collegamento ipertestuale <https://global.gotomeeting.com/join/335833405>**, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

Risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco	SI	IACOVONI Lorenzo	SI
ABONANTE Giorgio Angelo	SI	LOCCI Emanuele	SI
ANNARATONE Simone	SI	LUMI Gian Paolo Giuseppe	SI
AUTANO Danilo	SI	MALAGRINO Diego	SI
BARRERA Maria Enrica	NO	MAZZONI Enrico	SI
BERTA Paolo	SI	MICO' Caterina	SI
BIANCHINI Giuseppe	SI	ONETO Vittoria	SI
BOVONE Mauro	SI	ONETTI Elisabetta	SI
BOVONE Simonetta	SI	PASSALACQUA Carmine	SI
BUZZI Chiara	SI	PAVANELLO Evaldo	SI
CASTELLANO Piero	SI	POGGIO Angela Maria	SI
CASTELLI Ezio	SI	RAVAZZI Giovanni	SI
DEMARTE Vincenzo	SI	ROSSA Maria Rita	SI
FOGLINO Stefano Luigi Maria	SI	RUFFATO Daniela	SI
GENTILUOMO Francesco	SI	SCIAUDONE Maurizio	NO
GUAZZOTTI Pierpaolo	SI	SERRA Michelangelo	SI
GUERCI Federico Stefano	NO		

Presenti : 30 Assenti : 3

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dott. LOCCI Emanuele nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Ganci Francesca ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Consiglio Comunale 34 del 12/06/2020

Su proposta n. 66 del 06/03/2020

OGGETTO: ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016 E S.M.I. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NUM. 30 DEL 27/02/2020

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA C.LE N. 30 DEL 27/02/2020

Sulla base del seguente testo proposto dal Direttore del Settore Risorse Finanziaria e TRibuti:

Sentito l'Assessore competente:
ViceSindaco, Dott. Davide BUZZI LANGHI, Assessore alle Partecipate

PREMESSO CHE:

In applicazione all' art. 24, primo comma, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito T.U.S.P) ciascuna Amministrazione era chiamata, entro il 30/09/2017, ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 del decreto citato.

Il Consiglio Comunale della Città di Alessandria con propria deliberazione n. 90 del 28/09/2017 ha approvato l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente dal Comune alla data del 23 settembre 2016, elencate nell'allegato "A", che costituiva parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa, individuando le partecipazioni da alienare.

L'esito della ricognizione è stato quindi comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) secondo le modalità stabilite dall'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 114.

L'art. 20 del T.U.S.P. stabilisce che, una volta operata la ricognizione straordinaria, le Pubbliche Amministrazioni devono procedere, annualmente, ad una revisione periodica delle partecipazioni detenute, effettuando, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette e predisponendo, qualora ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Il MEF ha predisposto linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.: tali linee guida contengono altresì chiarimenti concernenti i dati da comunicare per il censimento annuale delle partecipazioni di cui al citato art. 17 del D.L. n. 90/2014.

Nel frattempo il Comune di Alessandria ha definito un nuovo Sistema di controllo sulle Società partecipate (approvato in attuazione di quanto disposto nel contesto del Titolo VII del vigente Regolamento sui Controlli Interni),

Il controllo strategico sulle società partecipate viene svolto nell'ambito delle linee guida indicate da 2 provvedimenti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 9/7/2018 di approvazione del Regolamento sui controlli interni, il quale, nel tit. VII indica i controlli sulle società partecipate
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 24/1/2019 di approvazione del sistema di controllo sulle società partecipate.

In particolare il sistema di controllo prevede quali soggetti che effettuano il controllo: il Comitato per la Governance (con competenze di natura politica e strategica) supportato dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, che viene coinvolto per tutti gli atti che riguardano le società partecipate e il Comitato di controllo (con competenze tecniche).

E' stato inoltre approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 153 del 10 dicembre 2019 l'atto di indirizzo agli Organi Amministrativi del Gruppo AMAG di Alessandria contenente le linee guida per la predisposizione del Piano Strategico 2020-2024 del gruppo stesso.

Tutto ciò premesso:

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera f), del T.U.S.P. per "partecipazione" si intende "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" ed in particolare una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico

E CHE, pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni citate sia le partecipazioni detenute da una Pubblica Amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla stessa (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute per il tramite di una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto);

CONSIDERATO CHE per quanto riguarda le società S.V.I.AL. S.R.L. in liquidazione e VALOR.I.AL. S.R.L. in liquidazione, società di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalle alienazioni del patrimonio comunale nelle quali il Comune di Alessandria possedeva una partecipazione totalitaria, sono state dichiarate fallite durante l'anno 2018 con sentenze del Tribunale civile - Sezione Fallimentare di Alessandria;

DATO ATTO che le partecipazioni detenute dal Comune di Alessandria, direttamente o tramite altre Partecipate, oggetto della razionalizzazione periodica, sono le seguenti:

Codice fiscale società	Denominazione società partecipate direttamente	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazioni di controllo	Società in house
01830160063	AMAG s.p.a.	74,64	acquisto detenzione e gestione di partecipazioni in società controllate costituite per la gestione di servizi pubblici	SI	SI
02021620063	A.R.AL. s.p.a.	93,52	raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	SI	NO
00161030069	La Centrale del Latte di Alessandria e Asti s.p.a.	10,35	raccolta latte, sua lavorazione e commercializzazione	NO	NO
02188730069	FARM.AL. s.r.l.	20,00	gestione delle farmacie comunali	NO	NO
02622940233	Banca Popolare Etica s.c per azioni	0,0029	raccolta del risparmio ed esercizio del credito	NO	NO
01808080061	FOR.AL. S.c.r.l.	10,00	formazione professionale	NO	NO
02437020049	Società consortile Langhe Monferrato e Roero	32,89	promozione turistica	NO	NO

01682060064	A.S.P.AL s.r.l. in liquidazione	100,00	gestione delle entrate tributarie e patrimoniali	SI	NO
02115110062	Rivalta Terminal Europa s.p.a.	0,19	Realizzazione di terminali e di centri attrezzati per i trasporti intermodali	NO	NO

Codice fiscale società	Denominazione società Partecipata indirettamente	Denominazione e società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazioni	Attività svolta
01994110060	REAM s.p.a.	AMAG s.p.a.	51,00	38,07	Gestione calore
01960140065	ALEGAS s.r.l.	AMAG s.p.a.	100,00	74,64	Acquisto e vendita gas naturale usi civili; vendita energia elettrica
02453870061	AMAG AMBIENTE s.p.a.	AMAG s.p.a.	80,00	59,71	Gestione del ciclo integrato rifiuti solidi urbani
02524710064	AMAG RETI GAS s.p.a.	AMAG s.p.a.	100,00	74,64	Distribuzione gas
02525300063	AMAG RETI IDRICHE s.p.a.	AMAG s.p.a.	100,00	74,64	Erogazione del servizio idrico integrato
02509450066	AMAG MOBILITA' s.p.a.	AMAG s.p.a.	15,00	11,19	Organizzazione e gestione della mobilità
03687610042	TELENERGIA s.r.l.	AMAG s.p.a.	10,00	7,46	Realizzazione e gestione teleriscaldamento nel territorio del Comune di Alessandria

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (*cf.* art. 4, primo comma) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

CONSIDERATO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo

E CHE è consentito, in particolare, mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari;

ATTESTATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, primo e secondo comma, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione beni e servizi strettamente necessarie

- per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P.;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
 3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro,
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

1. in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e successive modificazioni ed integrazioni anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Alessandria e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
2. in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO CHE la Legge Finanziaria 2019 ha modificato l'art. 24 del T.U.S.P., di cui al D. Lgs. 175/2016 introducendo il comma 5 bis "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'Amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione";

CONSIDERATO inoltre che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, indicato nel "Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai

sensi dell'art. 20 D. Lgs. 75/2016 e successive modificazioni ed integrazioni", redatto sulla base dello schema proposto dal MEF e allegato alla presente deliberazione, da cui si evince quanto segue:

le partecipazioni in società per le quali, ai sensi del D. Lgs. 175/2016 non sussistono i requisiti per il mantenimento sono le seguenti:

- *FARM.AL s.r.l.*, in quanto non svolge attività strumentale – modalità di razionalizzazione: cessione a titolo oneroso. E' in atto il procedimento di alienazione della quota: con D.D. n. 3283 del 24/10/2019, a seguito di procedura su piattaforma gare, è stato affidato l'incarico di redazione di perizia di stima asseverata del valore economico della quota. Il termine previsto per la razionalizzazione è il 30 giugno 2020

- *Banca Popolare Etica s.c. per azioni*, in quanto non svolge attività strumentale – modalità di razionalizzazione: recesso. Il Comune ha comunicato il proprio recesso dalla società in data 17 ottobre 2019 (prot. 80648) ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale. Ai sensi della citata norma statutaria il CDA della società ha 60 giorni di tempo per esaminare la richiesta ed esprimersi in merito

- *Società Consortile Langhe Monferrato e Roero s.c.r.l.*, in quanto il fatturato medio è inferiore ai 500.000,00 euro – esito della ricognizione: mantenimento senza interventi poiché applicabile l'art. 24 comma 5 bis del T.U.S.P., introdotto dalla Legge Finanziaria 2019, in quanto la società, dalla cui partecipazione non scaturiscono oneri per il Comune di Alessandria, già in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui al citato art. 24 del T.U.S.P., presentava un fatturato medio dell'ultimo triennio (Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1) inferiore ai 500.000,00 euro in presenza di un risultato medio in utile.

- *A.S.P.AL. S.r.L. in liquidazione*, in quanto il fatturato è inferiore ai 500.000,00 euro e la società ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti – esito della ricognizione razionalizzazione, poiché la società è in liquidazione dal 2013 e nel corso del 2020 è prevista la chiusura della liquidazione della Società: nel caso in cui ciò non avvenisse, verrà valutata l'attivazione della procedura fallimentare

- *Rivalta Terminal Europa S.p.A.*, in quanto non svolge attività strumentale – modalità di razionalizzazione: recesso. Il Comune di Alessandria in data 18/11/2015 con deliberazione di GC n. 312/Servi – 490 ad oggetto: "L. 147/2013 art. 1, c. 569 – Cessazione della partecipazione, non alienata, delle quote nella società Rivalta Terminal Europa s.p.a." ha effettuato il recesso dalla Società ai sensi e per gli effetti della normativa citata ma la Società ha protratto i tempi della decisione sul valore della quota. Nel frattempo, con D. Lgs. 175/2016 è stato abolito il comma 569 della L.147/2013 art.1. Tutt'oggi è in corso un contenzioso con la Società per la determinazione del valore delle quote, la loro liquidazione a favore del Comune di Alessandria e, quindi, l'effettivo recesso del Comune dalla Società

- *REAM S.p.A.*, in quanto la società è senza dipendenti - esito della ricognizione: razionalizzazione attraverso messa in liquidazione della società. La società ha chiuso l'esercizio 2018 in perdita. La situazione del primo semestre 2019 è in perdita con una previsione di chiusura negativa. Si è assistito inoltre ad una contrazione del numero dei contratti già dal 2018. I soci, nel corso dell'assemblea in data 29/11/2019 hanno deliberato di provvedere alla cessione dei contratti in essere e di predisporre le procedure necessarie per la messa in liquidazione della società

- *TELENERGIA S.r.L.*, in quanto la società è senza dipendenti e ha un fatturato pari a 0 - esito della ricognizione: mantenimento senza interventi poiché la società fa parte di un gruppo aziendale multiutility in equilibrio finanziario e con programmazione strategica approvata. La società sta attualmente procedendo con i lavori per la realizzazione delle reti di teleriscaldamento propedeutici alla futura erogazione del servizio. Sono inoltre stati avviati contatti per l'acquisizione della clientela.

RITENUTO QUINDI di procedere all'alienazione/esercizio del recesso/razionalizzazione delle sotto indicate partecipazioni, come meglio dettagliato nell'allegato sopra indicato:

- *FARM.AL s.r.l.*, in quanto non svolge attività strumentale – cessione a titolo oneroso
- *Banca Popolare Etica s.c. per azioni*, in quanto non svolge attività strumentale - recesso
- *Rivalta Terminal Europa s.p.a.* – in quanto non svolge attività strumentale – recesso
- *REAM S.p.A.* – in quanto società senza dipendenti e con trend previsto negativo – liquidazione
- *A.S.P.AL. S.p.A.* – in quanto società in liquidazione dal 2013 e nel corso del 2020 è prevista la chiusura della liquidazione della Società: nel caso in cui ciò non avvenisse, verrà valutata l'attivazione della procedura fallimentare - razionalizzazione

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, salvaguardando, comunque, il valore patrimoniale contabile della partecipazione in corso di alienazione;

PRESO ATTO della deliberazione n. 3 del 30 gennaio 2020 del Consiglio Comunale n. "Art. 20 c. 4 del D. Lgs. 175/2016 e successive modificazioni ed integrazioni – Relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente", in corso di approvazione;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni sono necessari i pareri seguenti, espressi come segue:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa della proposta di deliberazione reso dal Dirigente Dott. Antonello Paolo Zaccone, responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione reso dal Dirigente Dott. Antonello Paolo Zaccone, responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi

Preso atto della Deliberazione num. 30 del 27/02/2020 approvata dalla Giunta Comunale

delibera

Di approvare l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate direttamente e indirettamente, nonché l'esito della ricognizione e le modalità e i tempi di razionalizzazione indicati nel "*Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2016 e successive modificazioni ed integrazioni*", allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

e con separata votazione

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di rispettare le scadenze previste per il presente provvedimento in uno con l'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e del Bilancio di previsione 2020/2022 dell'Ente.

Il Presidente invita il Vice Sindaco Buzzi Langhi ad illustrare la sopra trascritta proposta sulla quale ha espresso parere favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio

(vedi interventi)

Intervengono i Sigg. Cons. Malagrino, Serra

(vedi interventi)

Replica il Vice Sindaco Buzzi Langhi

(vedi interventi)

Intervengono per dichiarazione di voto i Sigg. Cons. Castellano, Abonante, Bovone M., Pavanello

(vedi interventi)

Il Presidente indice la votazione per appello nominale sulla proposta sopra indicata

Il Segretario Generale procede all'appello e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 19 favorevoli (Autano, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castellano, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Foglino, Guazzotti, Iacovoni, Lumi, Micò, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Poggio, Ravazzi, Ruffato), 8 contrari (Abonante, Berta, Gentiluomo, Malagrino, Mazzoni, Oneto, Rossa, Serra) e 3 astenuti (Annaratone, Demarte, Locci), resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli (30 su 30) (Abonante, Annaratone, Autano, Berta, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castellano, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Demarte, Foglino, Gentiluomo, Guazzotti, Iacovoni, Locci, Lumi, Malagrino, Mazzoni, Micò, Oneto, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Poggio, Ravazzi, Rossa, Ruffato, Serra), resi in forma palese

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 66**

Ufficio Proponente: **Ufficio Risorse Finanziarie e Tributi**

Oggetto: **ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016 E S.M.I. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NUM. 30 DEL 27/02/2020**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Risorse Finanziarie e Tributi)

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **12/03/2020**

Il Responsabile di Settore

Antonello Paolo Zaccone

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **12/03/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario

Antonello Paolo Zaccone

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
LOCCI EMANUELE

IL SEGRETARIO GENERALE
GANCI FRANCESCA